



Decisione/0064/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0054/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Ignazio Castellucci - Componente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4134/1231pf25-26/GC/PN/fm del 24 agosto 2026, depositato il 26 agosto 2026, nei confronti del sig. Bruno Sacca e della società ASD Real Monterotondo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 4134/1231pf25-26/GC/PN/fm del 24 agosto 2026, depositato il 26 agosto 2026, nei confronti di:

- 1) Bruno Sacca, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Monterotondo: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. la somma di euro 120,00 stabilita dal Tribunale Federale Nazionale Settore Vertenze Economiche nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione n. 514/TFNSVE/2025-2026 Registro Procedimenti n.649/TFNSVE-2025-2026 emessa in data 11.3.2026 e notificata in pari data;
- 2) A.S.D. Real Monterotondo: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Sacca.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e il Dott. Saverio Antonio Ferroni, in sostituzione dell'Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Bruno Sacca, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Real Monterotondo, euro 667,00 (seicentosessantasette/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella



Depositato in data 29 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai